

ALLEGATO "B" AL NUMERO 35711/9539 DI REPERTORIO
STATUTO

Articolo 1- Ragione sociale

E' costituita la società per azioni sotto la denominazione sociale: "Azienda Trasporti Intercomunali Nord Ovest Milano S.p.A.", essa potrà altresì agire con la sigla "**ATINOM S.P.A.**".

Articolo 2 - Sede legale

La società ha sede in MAGENTA.

Articolo 3 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci

Art.4 - Oggetto Sociale

La società ha per oggetto:

- 1) l'esercizio sotto qualsiasi forma di linee e di trasporto pubblico di persone e, in generale, l'attuazione dei programmi dei soci per il servizio di trasporto pubblico;
- 2) la gestione dei servizi pubblici o privati di trasporto di persone o cose, sia in Italia che all'Estero, ivi compresa l'organizzazione di viaggi collettivi, attuando a tal fine le correlate iniziative turistiche;
- 3) il noleggio di mezzi di trasporto per persone;
- 4) lo studio, lo sviluppo - anche attraverso l'elaborazione di programmi e/o procedure e/o sistema di terzi - la gestione e la commercializzazione di servizi diversi inerenti la gestione, anche informatizzata, del traffico e del territorio rivolti essenzialmente ad Enti territoriali e soggetti ad essi collegati, con priorità per i Comuni soci.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale e, quindi, quale attività non prevalente, la società potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili;
- prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale;
- assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o connesso od affine al proprio, nonché in altre società.

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico.

La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 5 - Durata della società

La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 30 giugno 2050 (trenta giugno duemilacinquanta) e può essere prorogata.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 1.820.000,00 (unmilioneottocentoventi-mila) diviso in 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) azioni del valore nominale di

Euro 0,52 (zerovirgolacinquantadue) ciascuna.
Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Articolo 7 - Aumento del capitale sociale

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, purché ciò sia consentito dalla legge.

Ai sensi e nei termini dell'art.2443 c.c. l'assemblea straordinaria potrà attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale determinando il tipo di azioni da emettere ed il periodo massimo di tempo nel quale effettuare l'aumento.

Articolo 8 - Diritto d'opzione

In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione alle azioni possedute, ferme restando le disposizioni dell'art.2441 C.C.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sociali sono trasferibili con effetto verso la società per atto tra vivi. Qualora fra i soci vi siano persone fisiche, sono validi verso la società i trasferimenti mortis-causa.

Articolo 10 - Diritto di prelazione

In caso di alienazione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, proporzionalmente in caso di concorso.

La prelazione non può esercitarsi parzialmente, salvo che consti il consenso del cedente.

Nel caso di alienazione alla società, la prelazione è esclusa sino a concorrenza dei limiti massimi quantitativi di acquisto di azioni proprie previsti dalla legge.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro centoventi giorni dalla ricezione della relativa offerta.

Ove il corrispettivo richiesto fosse superiore a quello determinabile sulla base dell'ultimo bilancio approvato di oltre il dieci per cento, è in facoltà di uno qualunque dei destinatari di provocarne la rideterminazione, ai sensi dell'art. 1473 c.c., ad opera di un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, a spese dell'alienante.

Articolo 11- Versamenti relativi alle azioni sottoscritte

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che sono stabiliti nella delibera di aumento del capitale sociale.

A carico dei soci in ritardo coi versamenti decorrerà l'interesse in ragione del tasso legale di interesse, fermo il disposto dell'art.2344 C.C..

Articolo 12 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità del presente statuto e della legge, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13 - Convocazione dell'assemblea dei soci

La convocazione dell'assemblea dei soci si effettua mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e delle eventuali convocazioni successive.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci all'indirizzo anche virtuale, da questi fatto iscrivere a libro soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in luogo diverso purché nella provincia di Milano.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 14 - Diritto del socio a partecipare all'assemblea

Hanno diritto di intervento in assemblea i titolari del diritto di voto.

Articolo 15 - Rappresentanza del socio nell'assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio o da un terzo nel rispetto del disposto di cui all'art. 2372 C.C.. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi è espressamente nominato nella delega, ma solo prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea far constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

Articolo 16 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da altra persona eletta dall'assemblea dei soci con le maggioranze dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non azionista e, occorrendo, di due scrutatori scelti, uno fra i soci ed uno fra i sindaci presenti, le persone così elette assieme al Presidente formano l'Ufficio di Presidenza.

Il processo verbale dell'assemblea ordinaria è redatto da un notaio, quando almeno due amministratori o uno o più soci in rappresentanza di almeno un quinto del capitale sociale lo richiedano a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno da riceversi presso la sede sociale almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Articolo 17 - Quorum costitutivi - discussione - votazione

Per il calcolo dei quorum costitutivi delle assemblee dei soci si terrà in considerazione il numero dei voti presenti all'apertura dell'adunanza. L'elenco dei presenti è controfirmato da tutti i componenti dell'ufficio di presidenza ed è allegato al processo verbale per farne parte integrante. In caso di sospensione della discussione, alla ripresa dei lavori si dovrà effettuare nuovamente il conteggio dei voti presenti per la nuova determinazione del quorum costitutivo e dovrà essere formato un nuovo elenco dei presenti, con

l'osservanza delle medesime formalità di firma ed allegazione al processo verbale.

Il Presidente, esperite le formalità iniziali, verificato il quorum costitutivo, dichiara aperta l'assemblea, i soci giunti dopo tale momento saranno ammessi all'adunanza, previa verifica del loro diritto a partecipare da parte dell'ufficio di presidenza.

Il Presidente è il moderatore del dibattito assembleare.

Ogni socio che ne faccia richiesta all'ufficio di presidenza, ha il diritto di intervenire in assemblea quando verrà chiamato dal Presidente. Gli interventi dei soci dovranno essere attinenti all'argomento dell'ordine del giorno posto in discussione e di ogni intervento se ne dà atto nel processo verbale.

Il voto è palese per alzata di mano a seguito di appello nominale.

Nel verbale dell'assemblea per ogni votazione dovrà essere indicato il numero di voti favorevoli, il numero dei voti contrari e di quelli astenuti.

Qualora le deliberazioni vengano prese per acclamazione unanime, nel verbale potrà darsi atto che la deliberazione è presa all'unanimità dei presenti.

Articolo 18 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sui temi stabiliti dall'art.2364 C.C.

L'assemblea ordinaria è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi sia la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale presente.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati dalla prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Articolo 19 - Assemblea straordinaria

Le deliberazioni di cui al secondo comma dell'articolo 2365 c.c., fatto salvo il trasferimento della sede sociale, anche nel territorio nazionale, sono di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi sia la presenza di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale presente.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 20 - Organo Amministrativo

La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Essi durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea di nomina ed in ogni caso per non più di tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Per la loro sostituzione si applica il disposto dell'art.2386 C.C.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori per dimissioni o per altra causa, si dovrà provvedere alla nomina dell'intero consiglio.

Alternativamente, la società potrà essere amministrata da un Amministratore Unico da nominarsi con delibera dell'assemblea ordinaria. Esso dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea di nomina ed in ogni caso per non più di tre esercizi e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

Articolo 21 - presidenza del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei casi d'assenza o di impedimento.

Il Presidente o, se del caso, il Vice-Presidente, presiedono le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione viene nominato un segretario anche tra i non consiglieri. Il presidente o se del caso il vice-presidente, assieme al segretario formano l'ufficio di presidenza che è responsabile della redazione del processo verbale della seduta del consiglio di amministrazione che deve essere controfirmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 22 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o, in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nella Provincia di Milano.

Qualora sia necessario convocare il Consiglio in altra sede od all'estero, i termini seguenti sono raddoppiati.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata recante il giorno, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno, da recapitarsi agli amministratori ed ai sindaci effettivi, almeno cinque giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax inviati almeno tre giorni prima della riunione stessa.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la convocazione del Consiglio è effettuata dal vice-presidente o da almeno due amministratori.

Sono valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche se non convocate con le modalità di cui al secondo periodo del presente articolo, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.

Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio può riunirsi per deliberare anche in videoconferenza, o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito, in tempo reale, seguire la discussione, intervenire e inviare e ricevere l'eventuale documentazione, per la trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, per la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 23 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente ed, in sua assenza, quello del vice-presidente. Non sono ritenute valide le riunioni ove manchino il presidente e il vice-presidente.

Articolo 24 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo, consiglio di amministrazione o amministratore unico, è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge o il presente statuto riservano esclusivamente all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso da attribuire agli amministratori investiti di particolari funzioni, ovvero: al Presidente, al Vice-Presidente ed agli Amministratori delegati di cui al successivo articolo 25 in misura tale che la somma non ecceda il 2% del valore della produzione di cui all'articolo 2425 C.C. lettera A). Il Consiglio di Amministrazione suddivide tra i propri membri il compenso attribuito dall'assemblea dei soci per l'intero Consiglio.

In caso di nomina dell'amministratore unico, l'intero compenso viene stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci all'atto della sua nomina.

Articolo 25 - Amministratori Delegati e Direttori generali

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri che assumerà/assumeranno la qualifica di amministratori delegati.

L'organo amministrativo nomina, qualora lo ritenga opportuno, il direttore generale e/o direttori di specifiche funzioni. Dall'atto di nomina devono risultare i poteri di gestione conferiti.

Articolo 26 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano, disgiuntamente tra loro, al presidente del consiglio di amministrazione ed all'amministratore unico se nominato. La rappresentanza della società può essere attribuita in via disgiunta da quella del presidente del Consiglio di Amministrazione al Vice-Presidente o ad uno o più amministratori delegati. In tale caso l'attribuzione della legale rappresentanza deve risultare dall'atto della nomina. La rappresentanza a persone estranee al Consiglio di Amministrazione può essere concessa solo in base a procure speciali valevoli per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 27 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; salvo che ricorrano casi di impossibilità legale a farlo, esercita anche il controllo contabile. I sindaci possono essere rieletti.

Articolo 28 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 29 –SOPPRESSO

Articolo 30 – Utili

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il 20% del capitale sociale, saranno ripartiti alle azioni, salvo che l'assemblea disponga diversamente.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare degli speciali prelevamenti degli utili a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure può mandarli tutti o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 32 - Clausola Arbitrale

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale e dovrà rendere il lodo entro 90 giorni dalla sua nomina.

Articolo 33 - Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme ed alle Leggi regolanti la materia.

F.TO SERGIO GUARNIERI

F.TO VINCENZO PESSINA NOTAIO (L.S.)

MODIFICA

07 Luglio 2006

(Aumento del capitale sociale per € 1.000.000,00)